



COMUNE DI MIRA

Città Metropolitana di Venezia

PIAZZA IX MARTIRI, 3 - C.A.P. 30034 - TEL. 041-5628211 (centralino) - FAX 041-5628222 - C.F. 00368570271
Indirizzo Internet: www.comune.mira.ve.it - E-mail: info@comune.mira.ve.it



**SETTORE PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E RISORSE ECONOMICHE
SERVIZIO TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

INFORMATIVA IUC 2019

La Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) all'articolo 1, commi dal 639 al 705, così come, in parte, modificati dal D.L. 16 del 6/3/2014, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- Un primo presupposto costituito dal **possesso di immobili** e collegato alla loro natura e valore.
- Un secondo presupposto collegato all'**erogazione e alla fruizione di servizi** comunali.

Il tributo IUC (Imposta Unica Comunale) è composto da:

- **IMU (imposta municipale propria)** componente patrimoniale, dovuta da chi possiede immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze (ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze);
- **TASI (tributo per i servizi indivisibili)** componente servizi, a carico sia di chi possiede che di chi utilizza l'immobile, dovuto per servizi indivisibili comunali;
- **TARI (tassa sui rifiuti)** componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico di chi utilizza l'immobile (il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha abrogato, con decorrenza 1/1/2014, la TARES di cui dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214);

Con delibera di C.C. 19/2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), modificato con deliberazione di C.C. n.46/2015.

SI EVIDENZIANO, DI SEGUITO, ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI INTRODOTTE CON LA LEGGE DI STABILITÀ 2016:

- esenzione IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- riduzione al 50% della base imponibile IMU e TASI per le unità immobiliari e relative pertinenze individuate nel contratto, fatta eccezione per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, al ricorrere di specifiche condizioni quali:
 - a. il contratto sia stato registrato;
 - b. il/la comodante possieda un solo immobile in Italia (ad uso abitativo) e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il/la comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - c. venga presentata apposita dichiarazione IMU, secondo apposita modulistica e nei termini di scadenza previsti dalla normativa vigente;
- riduzione al 75 % dei tributi IMU e TASI, determinati applicando l'aliquota stabilita dal Comune, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- non applicabilità dell'IMU agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dai soci assegnatari. In particolare, tale previsione viene estesa anche agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dalla residenza anagrafica;
- determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (censibili nelle categorie D ed E), a far data dal 1° gennaio 2016, tramite stima diretta, tenendo conto degli elementi di stretta rilevanza immobiliare (suolo, costruzioni, ed elementi strutturalmente connessi), escludendo per contro dalla stima diretta i "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo". Risulta così confermata anche normativamente la prassi di determinazione della stima diretta dei fabbricati "speciali", peraltro suffragata da numerose sentenze della Corte di Cassazione;
- esenzione TASI per l'abitazione principale, come definita ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, con esclusione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- esenzione TASI del detentore di immobile che viene dallo stesso destinato ad abitazione principale qualora trattasi di soggetto diverso dal/dalla titolare del diritto reale sull'immobile, escluse le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In questo caso chi possiede l'immobile versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale, la percentuale di versamento a carico di chi possiede l'immobile è pari al 90% dell'ammontare complessivo del tributo.

1^ componente della IUC: Imposta Municipale Propria (IMU)

Con deliberazione di C.C. n 72 del 20/12/2018 il Comune di Mira ha approvato le aliquote IMU, confermando per l'anno d'imposta 2019 le aliquote IMU 2018.

Entro il 17 giugno 2019 (la scadenza del 16 giugno che cade di domenica viene spostata al 17 giugno) i contribuenti devono effettuare il versamento in acconto dell'imposta calcolato nella misura del 50% dell'imposta dovuta applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune nel 2018. L'ammontare complessivo del tributo dovuto per l'anno 2019 dovrà essere conguagliato entro il **16 dicembre 2019**. E' disponibile all'indirizzo <https://www.comune.mira.ve.it> un facile ed intuitivo programma (denominato calcolo IUC 2019) per effettuare il calcolo. Il versamento dell'IMU avviene in autoliquidazione, quindi al contribuente non verrà inviato nessun modello da parte degli Uffici Comunali ma sarà lo stesso utente che dovrà provvedere al calcolo ed alla compilazione del modello F24 con mezzi propri o tramite terzi. Il pagamento dell'IMU può essere effettuato con l'utilizzo della delega unificata (modello F24/F24 semplificato). L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 35/E del 12/04/2012 e Risoluzione n. 33/E/2013 ha approvato i seguenti codici tributo da utilizzare per il versamento con il modello F24:

3912 - IMU - abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE	----
3914 - IMU - Terreni agricoli - COMUNE	----
3916 - IMU - aree fabbricabili - COMUNE	----
3918 - IMU - altri fabbricati - COMUNE	----
3930 - IMU - immobili gruppo catastale D - incremento COMUNE (rispetto all'aliquota 7,6 ‰)	3925 - IMU - immobili gruppo catastale D - aliquota 7,6 ‰ - STATO

Per ciascun codice tributo deve essere riportato sul mod. F24 il codice identificativo del Comune di Mira: **F229**

Le modifiche al D.L. 201/2011 istitutivo dell'**IMU**, introdotte dalla Legge di Stabilità 2014, hanno stabilito che è **ESENTE dall'imposta IMU l'abitazione principale e relative pertinenze della stessa** (considerate tali, ai fini IMU, solo in misura di una unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali C6, C2, C7), **ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9**, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota stabilita dal Comune e la detrazione di cui al comma 10 del D.L. 201/2011.

La suddetta esenzione si applica, in forza di assimilazione operata dall'art. 13 del regolamento IUC, anche all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

Inoltre è stato previsto che **l'IMU non si applica a:**

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. In particolare, tale previsione viene estesa anche agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dalla residenza anagrafica;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- (a partire dall'anno 2015) un' unica abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), **già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso;
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo art. 13 del D.L. 201/2011;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

2^ componente della IUC: Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI)

Con deliberazione di C.C. n. 73 del 20/12/2018 il Comune di Mira ha approvato le aliquote TASI, confermando per l'anno d'imposta 2019 le aliquote TASI 2018.

Entro il **17 giugno 2019** (la scadenza del 16 giugno che cade di domenica viene spostata al 17 giugno) i contribuenti devono effettuare il versamento in acconto del tributo calcolato nella misura del 50% del tributo dovuto applicando le aliquote e la detrazione deliberate dal Comune nel 2018. L'ammontare complessivo del tributo dovuto per l'anno 2019 dovrà essere conguagliato entro il **16 dicembre 2019**. E' disponibile all'indirizzo <https://www.comune.mira.ve.it> un facile ed intuitivo programma (denominato calcolo IUC 2019) per effettuare il calcolo.

Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, ossia quei servizi non misurabili singolarmente in quanto non vengono erogati ad uno specifico utente bensì all'intera comunità, come ad esempio la manutenzione delle strade, la manutenzione del verde pubblico, l'illuminazione pubblica etc.

SOGGETTI PASSIVI ED ESENZIONI: Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, **ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale**. Sono esenti dunque dalla TASI i terreni agricoli e l'abitazione principale, come definita ai sensi dell'I.M.U., con esclusione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

BASE IMPONIBILE: La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

COME VERSARE: Il versamento della TASI avviene in autoliquidazione e si effettua utilizzando il modello F24. Con la risoluzione n. 46 del 24/04/2014 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo, da utilizzare per la compilazione del modello F24.

Il Comune di Mira, nel 2019 così come nel 2016, 2017 e 2018, applica la TASI solo sui cosiddetti "immobili merce", cioè fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Di seguito viene indicato il codice tributo relativo a detta fattispecie:

3961	codice tributo TASI per altri fabbricati
-------------	--

3^ componente della IUC: Tariffa sui Rifiuti su base corrispettiva (TARIP)

Con deliberazione di C.C. n. 72/2015 è stata istituita, a partire dal 1/1/2016, la tariffa puntuale sui rifiuti (TARIP) su base corrispettiva in sostituzione della TARI (tassa sui Rifiuti). Con deliberazione di C.C. n. 75 del 20/12/2018 è stato approvato il nuovo Regolamento TARIP, redatto in conformità allo schema approvato dal Consiglio di Bacino, che recepisce le disposizioni di cui al D.M. 20 aprile 2017 in tema di criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico. Il nuovo Regolamento ha efficacia dal 1/1/2019. **Con deliberazione di C.C. n.78 del 20/12/2018 il Comune di Mira ha adottato la manovra tariffaria su base corrispettiva per la copertura dei costi del servizio rifiuti per l'anno 2019.** La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Limitatamente all'anno 2019 le rate di pagamento della tariffa sui rifiuti avranno le seguenti scadenze: **30 giugno** (periodo fatturazione gennaio-aprile) - **31 ottobre** (periodo fatturazione maggio-agosto) - **31 dicembre** (periodo fatturazione settembre- dicembre).

Aliquote IMU e TASI anno 2019.

Tipologia imponibile	Aliquota IMU 2019	Aliquota TASI 2019
a) <u>abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9</u> e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7	6,0 ‰ (sei) per mille	0,0 ‰ (zero) per mille
b) <u>abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9</u> e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7 posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata		
c) <u>abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9</u> e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nelle quali sia presente nel nucleo familiare (iscritto nello stato famiglia) un soggetto portatore di handicap con invalidità civile al 100% o disabile che versi in una situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992 . <i>La sussistenza di tali requisiti deve essere autocertificata dal contribuente, pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la situazione da autocertificare</i>	4,4 ‰ (quattrovirgolaquattro) per mille	0,0 ‰ (zero) per mille
d) abitazione, oltre a quella costituente abitazione principale del possessore, se concessa in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori – figli) e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7, a condizione che i parenti utilizzino direttamente l'unità immobiliare come abitazione principale, avendo ivi costituito la propria dimora e la propria residenza. <i>Tale situazione dovrà essere autocertificata dal possessore, pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la situazione da autocertificare.</i> In caso di concessione in uso gratuito di più abitazioni a parenti in primo grado, spetta al possessore concedente scegliere quella per la quale fruire della riduzione di aliquota. Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.	7,6 ‰ (settevirgolasei) per mille	0,0 ‰ (zero) per mille
e) unità immobiliare e relative pertinenze individuate nel contratto, fatta eccezione per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, al ricorrere di specifiche condizioni quali: - il contratto sia stato registrato; - il comodante possieda un solo immobile in Italia (ad uso abitativo) e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; - venga presentata apposita dichiarazione IMU, secondo apposita modulistica e nei termini di scadenza previsti dalla normativa di riferimento.		
(per la presente fattispecie si applica la riduzione al 50% della base imponibile IMU e TASI)		
f) <u>alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell' articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616</u> .	6,0 ‰ (sei) per mille	0,0 ‰ (zero) per mille
g) abitazioni e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7 concesse in locazione dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento a canone libero . <i>La sussistenza di tali requisiti deve essere autocertificata dal contribuente, pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la situazione da autocertificare.</i>		
h) abitazioni e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7 concesse in locazione con contratto registrato stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/1998 . <i>La sussistenza di tali requisiti deve essere comunicata dal contribuente con DICHIARAZIONE IMU, pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la situazione da dichiarare.</i> Per tale fattispecie il tributo IMU determinato applicando l'aliquota stabilita dal Comune, viene ridotto al 75 %	6,0 ‰ (sei) per mille	0,0 ‰ (zero) per mille
i) immobili di categoria catastale A10	10,0 ‰ (dieci) per mille	0,0 ‰ (zero) per mille
j) aree fabbricabili, unità immobiliari abitative di categoria catastale da A/1 a A/9 e tutte le relative pertinenze tenute a disposizione del proprietario e immobili di categoria catastale D/5 – <i>si ricorda che per i fabbricati di categoria D/5 vi è la riserva del 7,6 ‰ a favore dello Stato e 3 ‰ a favore del Comune- (*)</i>	10,6 ‰ (diecivirgolasei) per mille	0,0 ‰ (zero) per mille
k) terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola	ESENTI	ESENTI
l) altri terreni agricoli ad esclusione di quelli di cui alla lettera precedente	8,6 ‰ (ottovirgolasei) per mille	ESENTI

Tipologia imponibile	Aliquota IMU 2019	Aliquota TASI 2019
<p>m) per tutti i restanti immobili non rientranti nelle sopra elencate categorie - aliquota di base (a titolo esemplificativo: immobili di categoria catastale B, C/1, C/3, C/4, C/5, comodati oltre il primo, pertinenze di abitazioni non sfitte oltre quelle consentite dalla legge, immobili di categoria catastale D (si ricorda che per i fabbricati di categoria D, escluso D/5, vi è la riserva del 7,6 % a favore dello Stato e 1 % a favore del Comune- (**))</p>	<p>8,6 % (ottovirgolasei) per mille</p>	<p>0,0 % (zero) per mille</p>
<p>n) - <u>abitazione principale (escluse A/1, A/8 e A/9)</u> e relative pertinenze della stessa, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota IMU stabilita dal Comune e la detrazione di cui al comma 10 art. 13 del D.L. 201/2011;</p> <p>- <u>abitazione principale (escluse A/1, A/8 e A/9)</u> e relative pertinenze della stessa, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota IMU stabilita dal Comune e la detrazione di cui al comma 10 art. 13 del D.L. 201/2011 posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;</p> <p>- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. In particolare, tale previsione viene estesa anche agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dalla residenza anagrafica <i>La sussistenza dei requisiti deve essere dichiarata, a pena di decadenza, entro il termine ordinario, mediante apposita dichiarazione IMU.</i></p> <p>- <u>fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008. La sussistenza dei requisiti deve essere dichiarata, a pena di decadenza, entro il termine ordinario, mediante apposita dichiarazione IMU.</u></p> <p>- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. In questo caso il soggetto passivo, analogamente a quanto avviene per l'IMU è il coniuge assegnatario dell'unità immobiliare. <i>La sussistenza dei requisiti deve essere dichiarata, a pena di decadenza, entro il termine ordinario, mediante apposita dichiarazione IMU.</i></p> <p>- <u>un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19/5/00, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</u> <i>La sussistenza dei requisiti deve essere dichiarata, a pena di decadenza, entro il termine ordinario, mediante apposita dichiarazione IMU.</i></p> <p>- (a partire dall'anno 2015) un' unica abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso. <i>La sussistenza dei requisiti deve essere autocertificata, a pena di decadenza entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la situazione da autocertificare(**)</i></p>	<p>ESENTE</p>	<p>ESENTE</p>
<p>o) - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. <i>La sussistenza dei requisiti deve essere dichiarata, a pena di decadenza, entro il termine ordinario, mediante apposita dichiarazione IMU.</i></p>	<p>ESENTE</p>	<p>2,5 % (duevirgolacinque) per mille</p>
<p>p) - fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, accatastati in categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con l'annotazione della ruralità</p>	<p>ESENTE</p>	<p>0,0 % (zero) per mille</p>

() si ricorda che per la categoria D il 7,6 % va versato allo Stato mentre va al Comune l'eventuale aumento di aliquota rispetto a quella base del 7,6 %. Per cui nel caso di D/5 si versa IMU allo Stato nella misura del 7,6 %, mentre va al Comune il 3 %. Nel caso degli altri immobili di categoria D si versa IMU allo Stato nella misura del 7,6 %, mentre va al Comune 1 %*

*(**) per i cittadini italiani iscritti AIRE che rientrano nell'esenzione IMU, a partire dal 2015, la TASI e la TARI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi (art.9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47).*

DETRAZIONI PER IMU

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica all'abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7 e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R.24 luglio 1977, n. 616.